



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 3 febbraio 2000
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 19/11/2009

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Istituzione delle Commissioni consiliari
- ART. 3 - Nomina e composizione delle commissioni permanenti
- ART. 4 - Cessazione dalla carica
- ART. 5 - Sostituzione
- ART. 6 - Partecipazione alle riunioni
- ART. 7 - Indennità di presenza
- ART. 8 - Composizione, presidenza e segreteria delle commissioni
- ART. 9 - Convocazione delle Commissioni
- Art. 10 - Inizio dei lavori – sedute deserte
- ART. 11 - Obbligo di astensione
- ART. 12 - Verbale delle sedute – contenuto e firma
- ART. 13 - Computo della maggioranza
- ART. 14 - Compiti delle commissioni
- ART. 15 - Competenze in materia delle Commissioni

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 16 - Pubblicità del Regolamento
- ART. 17 - Diffusione del presente Regolamento
- ART. 18 - Interpretazione del Regolamento
- ART. 19 - Entrata in vigore

COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le competenze, la convocazione, le adunanze e il funzionamento delle Commissioni comunali per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione a quanto disposto dallo Statuto.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del proprio mandato, e comunque non oltre 45 giorni dalla nomina della Giunta, ai sensi dello Statuto, istituisce nel suo seno, Commissioni consiliari permanenti, determinando il numero per ciascuna e le materie di competenza.
2. I capigruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente presieduta dal Sindaco o suo delegato. Tale Commissione, come previsto dallo Statuto comunale, ha competenza relativamente agli affari generali, allo Statuto e ai Regolamenti del Consiglio e della Giunta.
3. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del mandato.

Art. 3

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le commissioni sono composte da Consiglieri comunali scelti, secondo accordi tra i Capigruppo consiliari, in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Consigliere per gruppo. Comunque, il numero dei componenti delle singole Commissioni, compreso il Presidente, deve essere tale da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza.
2. Ogni Consigliere componente delle Commissioni ha il diritto di farsi assistere da propri esperti di ciascuna materia che viene trattata. Gli esperti, che intervengono a titolo gratuito, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 4

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I singoli Commissari cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni
 - b) altra causa.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le Commissioni rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni da Commissario sono presentate per iscritto all'Ufficio Protocollo del Comune ed indirizzate al Sindaco e sono efficaci ed irrevocabili dal giorno della presentazione, a tal fine fa fede il numero e la data di protocollo. Il Sindaco è tenuto ad informare i Capigruppo ed il Presidente della Commissione del ricevimento delle dimissioni.
4. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste sono apposte devono essere formulate in materia chiara ed esplicita.
5. Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle dimissioni o alla cessazione dalla carica per altre cause, prende atto e provvede alla sostituzione del Commissario.

Art. 5
SOSTITUZIONI

1. I Consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti, nella propria Commissione, da altri Consiglieri dello stesso gruppo. La sostituzione è comunicata dal Capogruppo al Sindaco e alla Presidenza della Commissione.
2. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
3. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo. La sostituzione, disposta dal Capogruppo di appartenenza, è comunicata prima della seduta al Presidente della Commissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle sostituzioni che si rendessero necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.

Art. 6
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

1. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni esclusivamente con facoltà di relazione e di intervento nelle discussioni degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In particolare circostanza, ogni singolo commissario, attraverso il Presidente può richiedere la partecipazione alle sedute delle Commissioni, a solo titolo consultivo, ai funzionari del Comune e a persone particolarmente competenti nelle materie.
3. Le adunanze delle Commissioni in prima convocazione non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei membri ed in seconda convocazione, da tenersi entro 48 ore, le adunanze sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti.

Art. 7
INDENNITA' DI PRESENZA

1. Ai Consiglieri Comunali Commissari è dovuto il gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione ai lavori della Commissione.
2. Le indennità di presenza in argomento non sono cumulabili tra di loro per sedute delle diverse Commissioni, eventualmente tenute nella medesima giornata ed il gettone stesso è concesso per non più di una seduta al giorno.
3. L'indennità di presenza viene fissata dal Consiglio comunale annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8
COMPOSIZIONE, PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni sono composte da 7 Commissari di cui 4 espressi dalla maggioranza e 3 espressi da tutti i gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni, nel loro seno, eleggono il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. Svolge il ruolo di Segretario delle Commissioni un Consigliere delle stesse, designato dal Presidente, per la stesura dei verbali dei lavori e per eventuali incombenze.
5. In caso di assenza del Segretario le incombenze possono essere assolte dal Presidente, ovvero può essere nominato un sostituto pro-tempore.

Art. 9
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente convoca la Commissione:
 - a) entro 7 giorni dal ricevimento del richiesto parere;
 - b) entro 7 giorni dalla richiesta di convocazione formulata da almeno due terzi dei membri della Commissione;
 - c) quando lo ritenga opportuno in relazione ad avvenimenti, circostanze o situazioni inerenti le proprie competenze, la presiede, in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
2. Ogni commissario può richiedere al Presidente l'inserimento di specifici punti all'o.d.g.. Qualora la richiesta pervenga in tempo utile la stessa viene inserita nell'o.d.g. della prima riunione. Il Presidente, valutata l'eventuale urgenza, convoca la Commissione entro i successivi 20 giorni dal pervenimento della richiesta del Consigliere.
3. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche.
4. Le commissioni di norma si riuniscono nel Palazzo comunale, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali; o gravi motivi o forze maggiori, si può riunire in luoghi diversi dandone indicazione nel verbale e informando il Sindaco e i Capigruppo.
5. L'avviso di convocazione, da notificarsi in via ordinaria almeno 3 giorni prima, deve indicare:
 - il luogo della riunione
 - il giorno e l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione
 - l'eventuale orario delle sospensioni e della ripresa dei lavori
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. Per particolari motivi di urgenza la Commissione può essere convocata con sole 24 ore di preavviso anche in deroga alle festività.
7. La prima convocazione delle Commissioni permanenti spetta al Sindaco.
8. Il Sindaco può provvedere, nel caso di affari interessanti più commissioni a convocarle collegialmente, assumendone la Presidenza.

Art. 10
INIZIO DEI LAVORI – SEDUTE DESERTE

1. I lavori della Commissione inizieranno appena raggiunto il numero legale, ossia la presenza della metà più uno dei suoi Componenti.
2. Se, trascorsi trenta minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i commissari presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei commissari assenti giustificati.

Art. 11
OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle riunioni riguardanti interessi propri o di congiunti o di affini fino al quarto grado civile.

Art. 12
VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Segretario durante lo svolgimento delle stesse e dovranno essere firmati al termine della riunione.
2. Nei verbali dovranno essere indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i Commissari presenti e quelli assenti;
 - l'oggetto della proposta del parere ed il relatore della stessa;
 - il testo del parere;
 - i Commissari intervenuti nella discussione sul parere con eventuale sintesi degli interventi, se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i commissari abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni, comprese quelle inerenti il proprio voto;
 - il numero dei Commissari votanti e l'indicazione dei Commissari astenuti e di quelli che hanno votato contro.
3. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
4. Ogni commissario ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Commissari, in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
5. Ogni Commissario può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 13
COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il parere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, è superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la votazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Nel numero dei votanti non debbono computarsi coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Commissari che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, non nel numero dei votanti.
4. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 14
COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio comunale o dal Sindaco;
 - b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;

c) esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato competente, pareri preliminari di natura non vincolante.

I commissari hanno diritto di consultare, per l'espletamento della carica, gli atti dell'ufficio che si rendano di volta in volta necessari.

2. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.
3. Le commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente, e comunque non oltre il giorno successivo alla data della riunione in cui si è esaminato l'oggetto della richiesta di parere.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui al punto precedente, il parere viene considerato come positivamente acquisito, pertanto il Consiglio comunale può procedere con i lavori consiliari dandone espressamente atto nella delibera oggetto di discussione.
5. Le relazioni o i pareri emersi dalle medesime devono essere, a cura del Segretario della commissione, stesi per iscritto, motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Tali relazioni o pareri vengono trasmessi al Sindaco e sono di natura puramente consultiva e non vincolano il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

Art. 15

COMPETENZE IN MATERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti hanno competenza per tutte le attività e i problemi dell'Amministrazione comunale.
2. Qualora una proposta di deliberazione dovesse riguardare materie non espressamente contemplate dalla delibera istitutiva delle Commissioni, il Sindaco deferisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17

DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali.

Art. 18

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze delle Commissioni comunali sono fissate dal presente Regolamento.
2. Se nel corso delle riunioni delle Commissioni comunali si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto, o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.
3. Le eccezioni sollevate dai membri delle Commissioni comunali, al di fuori delle riunioni, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
4. L'interpretazione del presente Regolamento è rimessa alle stesse Commissioni che in caso di permanente contrasto fra diverse interpretazioni prospettate dai membri delle Commissioni, il Presidente mette a votazione le diverse interpretazioni della norma, che deve essere approvata a maggioranza assoluta ed ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.